

STATUTO

SERVIZI SOCIALI PRATAMENO SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALLELUNGA PRATAMENO CL VIA FARINI 33

Numero REA: CL - 59783

Codice fiscale: 01264800853

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

necessaria la nomina del Collegio Sindacale.

Il comparente, quindi, invita i sindaci presenti a rassegnare le proprie dimissioni, ringraziandoli per l'opera fino ad oggi svolta.

I sindaci presenti dichiarano di rassegnare le proprie dimissioni.

Il comparente dichiara, inoltre, che i sindaci assenti hanno fatto pervenire le loro dimissioni mediante lettera.

Il Presidente illustra, infine, i motivi per i quali si rende necessario inserire fra le attività costituenti l'oggetto sociale quella relativa alla gestione di mattatoi.

Il Presidente, quindi, dà lettura del nuovo statuto che propone di adottare e invita l'assemblea a deliberare.

Si apre ampia ed esauriente discussione, regolata e moderata dal Presidente, al termine della quale l'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti, dato per appello nominale,

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale di seguito interamente trascritto e quindi di sostituire lo statuto della società con il seguente nuovo

"STATUTO

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita una società cooperativa con la denominazione sociale "SERVIZI SOCIALI PRATAMENO SOCIETA' COOPERATIVA".

ART. 2) NORME APPLICABILI

Alla società, per quanto non previsto dal Titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

ART. 3) SEDE

La società ha sede a Vallelunga Pratameno (CL)

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è fissato in via Garibaldi n. 3.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Vallelunga Pratameno (CL) con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare potrà essere trasferita la sede sociale in altro Comune e potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di

rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

ART. 4) DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 del Codice Civile nonchè per la perdita dell'intero capitale sociale.

ART. 5) OGGETTO SOCIALE

La società cooperativa, senza finalità speculative, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla formazione umana e alla integrazione sociale dei cittadini facendo partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi e i metodi.

Essa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce, avendo come suoi obiettivi primari la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio, delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività può consorzarsi, associarsi con altre cooperative operanti su scala locale, nazionale, internazionale.

La società ha per oggetto la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, così come previsto dallo art.1, I° comma, lett. a) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa, pertanto, si propone di incentivare lo inserimento dei soci nel mondo del lavoro, costituendosi quale forza operativa atta ad assicurare in prospettiva, posti di lavoro stabili, garantendo ai singoli operatori l'assistenza e le infrastrutture necessarie.

In particolare si propone:

- 1) di creare e/o ristrutturare e/o gestire e /o acquistare asili - nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie e superiori, nonchè servizi di collegamento;
- 2) di educare, assistere, preparare i bambini alla frequenza della scuola dell'obbligo integrando l'opera formatrice della famiglia;

3) la gestione e/o l'organizzazione e realizzazione di attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, servizi culturali, ricreativi, sportivi per i piccoli, servizi socio - psico - pedagogici, di orientamento scolastico, di assistenza educativa scolastica e sociale; servizi di qualificazione e di aggiornamento culturale e sociale;

4) di gestire servizi collettivi;

5) di provvedere all'acquisto di libri di testo e di ogni altro materiale didattico per il funzionamento delle iniziative scolastiche;

6) di organizzare e gestire colonie estive, atte a creare occasioni di svago ai partecipanti;

7) di creare le condizioni favorevoli allo sviluppo del turismo scolastico sociale e dei servizi di vita associata;

8) l'utilizzazione di ogni strumento per la diffusione della cultura, come ad es. mostre, conferenze, seminari, corsi di orientamento, di recupero e formazione etc;, inerenti all'oggetto sociale della cooperativa;

9) di organizzare servizi medici domiciliari e ambulatoriali svolti da medici generici o specializzati;

10) l'istituzione di corsi riguardanti il tempo libero (teatro, ceramica, pittura, musica, fotografia etc.);

11) la realizzazione e/o gestione di centri d'incontro per le attività culturali e del tempo libero, in ossequio alla L.R.n.67/1981;

12) l'assistenza e la cura anche degli anziani, in ossequio alla L.R. n. 67/1981, ragazze madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale, in ossequio alla legge n. 517/77 e alla L.R. n. 68/1981;

13) la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento psichico o fisico nella società;

14) l'assistenza domiciliare per gli anziani, disabili psichici o fisici;

15) la realizzazione e/o gestione di case famiglia, comunità alloggio, case di riposo, case protette, case albergo etc. per anziani, disabili psichici o fisici, minori e di altri soggetti privi di assistenza;

16) la creazione di centri di accoglienza per l'ospitalità diurna o residenziale temporanea;

17) la costruzione e gestione di case di prima accoglienza per emigrati, tossicodipendenti, soggetti affetti da malattie mentali, in ossequio alla L.R. n. 64/1984, e tutti coloro che versano in stato di povertà;

18) l'assistenza post - penitenziaria;

19) l'assistenza alle gestanti e alle ragazze madri perseguita attraverso formule innovative, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, con la creazione di case famiglia; la prestazione anche a domicilio di assistenza psicologica e legale alle giovani gestanti e alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; la realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze madri nel mondo del lavoro;

20) di istituire, gestire mense aziendali per conto di enti pubblici e/o privati per la somministrazione di pasti caldi, alimenti e bevande anche a domicilio e o refezioni;

21) di intraprendere iniziative volte alla prevenzione del disadattamento sociale e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi, corsi finalizzati al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;

22) l'assistenza domiciliare integrata, convenzionandosi con enti pubblici (ospedali, A.S.L., etc.) e con privati;

23) la prestazione dell'assistenza e la cura degli anziani, portatori di handicap, a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, di strutture messe a disposizione della cooperativa;

24) la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi per la formazione professionale, l'aggiornamento, la qualificazione e riqualificazione nei vari settori di intervento del mondo dell'economia, nonché di servizi ausiliari e di collegamento;

25) promuovere ricerche, studi per lo sviluppo di nuove tecnologie didattiche e di animazione, nonché l'utilizzo di metodi e degli strumenti dell'apprendimento anche informatici, meccanizzati ed audiovisivi;

26) la cura e la manutenzione del verde pubblico;

27) la gestione e la manutenzione di autoparchi e autorimesse;

28) la gestione e la cura del parco urbano.

29) la gestione e la cura di mattatoi.

La cooperativa perseguirà gli scopi sociali avvalendosi della propria organizzazione, anche con la stipula di convenzioni con enti locali (comune, provincia, regione;), con enti pubblici, enti pubblici - economici, para pubblici, morali, di volontariato e con privati. Potrà stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile tra i soci.

I soci si impegnano a prestare la propria opera perchè

la cooperativa possa conseguire gli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

La società, al fine di rendere più efficace la propria azione, potrà compiere tutte le operazioni atte a raggiungere gli scopi sociali, potrà consorzarsi o associarsi con altre cooperative sociali che perseguano identiche finalità e potrà aderire ad associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico.

La società può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

ART. 6) SOCI

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi, maggiori d'età, in possesso di uno dei seguenti titoli professionali: assistente sociale, assistente per gli anziani, assistente per i portatori di handicap, infermiere professionale, animatore socio - culturale, cuoco, inserviente, elettricista, sociologo, assistente e operatore scolastico, sociologo, dietologo, medico, psicologo, assistente amministrativo, giardiniere, assistente agli handicappati, operatore sociale, terapeuta della riabilitazione, ortottista, logopedista, massaggiatore e massofisioterapista diplomato, podologo, autista, ausiliario ed ogni altro titolo professionale funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Possono essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Possono essere socie anche le persone giuridiche le quali svolgano la propria attività in uno dei settori in cui opera la cooperativa.

6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori, i quali prestano la loro attività lavorativa ricevendo un compenso da determinarsi tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale;

b) soci fruitori, i quali a vario titolo godono direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa;

c) soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, la cui disciplina è contenuta nella legge n. 381/1991.

Qualora dovessero essere superati i limiti previsti

dal secondo comma dell'art. 2519 del Codice Civile la società cooperativa dovrà adeguare il presente statuto alle norme sulle società per azioni.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 - Soci lavoratori

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 9 - Soci volontari

9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la

metà del numero complessivo dei soci.

9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

9.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 10 - Procedura di ammissione

10.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

10.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

10.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

10.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale

delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

10.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 11 - Quote

11.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro.

11.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

11.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

Art. 12 - Cessione delle quote dei soci operatori

12.1 Le quote dei soci operatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

12.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

12.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 13 - Vincoli sulle quote

13.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

13.2 Il creditore particolare del socio operatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 14 - Recesso

14.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci operatori che non hanno consentito al

cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, (all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, all'introduzione o rimozione di clausole compromissorie nel presente atto costitutivo);

- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

14.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

14.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 15 - Esclusione del socio

15.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'art. 2531 del Codice Civile;
- nei casi previsti dall'art. 2286 del Codice Civile;
- nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, del Codice Civile;
- negli altri casi previsti dallo statuto.

15.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

15.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio

può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

15.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15-bis - Morte del socio

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art. 16 seguente.

15.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 16 - Liquidazione della quota

16.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

16.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

16.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

16.4. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

17.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 18 - Patrimonio sociale

18.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale ecc.) costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari (es. soci sovventori, azionisti di partecipazione cooperativa ecc.);
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 10.3;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 19 - Capitale sociale

19.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro venticinque (euro 25,00). L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

19.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli artt. 2438 e seguenti del Codice Civile.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

19.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

19.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'art.

2464 del Codice Civile.

19.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

19.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 19.5, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Art. 20 - Riserva legale, statutarie e volontarie

20.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

20.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 21 - Divieti

21.1 È fatto divieto alla cooperativa di:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio

22.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

22.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 21, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 20.1 e 20.2.

22.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristori, in misura non superiore al trenta per cento (30%) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristoro è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristoro individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 23 - Decisioni dei soci

23.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

23.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 23.1 sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al

successivo art. 25.

23.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 23.1 oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.

23.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 24 - Diritto di voto

24.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

24.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Art. 25 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

25.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 23.3, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

25.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

25.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del

documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

25.4. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

25.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 26 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

26.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 23.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

26.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di

convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, del Codice Civile.

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

26.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 28.1 lettera b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo punto 28.1 lettera a) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo punto 28.1 lettera c). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

26.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

26.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 23.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 23.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

26.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 - Amministrazione

27.1. La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione;

c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

27.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

27.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

27.4. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. È ammessa la rieleggibilità.

27.5. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 27.1, se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo dei consiglieri (ovvero: la maggioranza dei consiglieri) decade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lettera c) del precedente punto 27.1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, del Codice Civile.

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

27.6. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lettera b) del precedente punto 27.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 28 - Decisioni del consiglio di amministrazione

28.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 28.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

28.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, del Codice Civile (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, comma 1, del Codice Civile (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

28.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori.

Art. 29 - Competenze degli amministratori

29.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

29.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 30 - Rappresentanza

30.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 31 - Compensi degli amministratori

31.1. Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

Art. 32 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

32.1. Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 del Codice Civile ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 33 - Controllo legale dei conti

33.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 del Codice Civile, la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci

durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.

33.2 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti

33.3 Il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo, fermo restando il quorum costitutivo di cui al precedente punto 25.4, spetta ai soci proporzionalmente alle quote possedute (ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico).

Art. 34 - Disposizioni finali

34.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

34.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione".

2) di accettare le dimissioni dei sindaci, ringraziandoli per l'opera fino ad oggi svolta.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno dei presenti avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore diciannove.

Il presente atto, con l'allegato, è stato da me notaio letto, in assemblea al comparente che lo approva.

Dattiloscritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e completato di mio pugno in ventisei pagine fin qui di dodici fogli, dico meglio in quarantasei pagine fin qui di dodici fogli.

F.to: D'Anna Giuseppe, Notaio Giuseppe Cinnirella.

In esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del n. 24 della tabella allegato "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, Sezione Staccata di Mussomeli il 16 marzo 2005.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 commi 2 e 3 D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette ad